NOTA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 137/2018

Con la sentenza n. 137/2018 la Corte tocca nuovamente il tema della riduzione della spesa corrente a carico delle province e delle città metropolitane.

In particolare, la norma oggetto di impugnativa è l'art.16, c. 1, del decreto-legge n. 50/2017, che ha modificato l'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; la Regione impugnante lamentava la mancata previsione della "*riassegnazione alle Regioni e agli enti locali, subentrati nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse sottratte alle province e città metropolitane, per violazione dell'art. 119, commi 1, 2, 3 e 4, Cost".*

Sul tema la Corte si era già espressa con le sentenze n. 205 del 2016 e n. 84 del 2018, affermando il dovere dello Stato di assegnare agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni non fondamentali delle province le risorse di cui all'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 connesse allo svolgimento delle funzioni stesse.

Ribadendo tale orientamento, la Corte nella pronuncia in esame ha modo di chiarire che la necessità che il riordino delle funzioni sia accompagnato dal passaggio delle relative risorse – oltre a risultare da diverse disposizioni della legge n. 56 del 2014 e dagli atti attuativi di essa – deriva dall'art. 119 Cost. Nel momento in cui lo Stato avvia un processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle province, alle quali erano state assegnate risorse per svolgerle, in attuazione dell'art. 119 Cost., questa stessa norma costituzionale impedisce che lo Stato si appropri di quelle risorse, costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio, adeguato alle funzioni preesistenti. L'omissione del legislatore statale lede l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo comma, Cost.), perché la necessità di trovare risorse per le nuove funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, e si pone altresì in contrasto con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile dall'art. 119, quarto comma, Cost., perché all'assegnazione delle funzioni non corrisponde l'attribuzione delle relative risorse. La necessità del finanziamento degli enti destinatari delle funzioni amministrative, del resto, si fonda sulla «logica stessa del processo di riordino delle funzioni» (sentenza n. 84 del 2018), come è confermato dai diversi atti legislativi che hanno disciplinato conferimenti di funzioni.

La Corte dunque dichiara illegittimo l'art. 16, comma 1, nella parte in cui – modificando l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 – non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014 e connesse alle stesse funzioni non fondamentali. Resta riservata al legislatore statale l'individuazione, nel contesto delle valutazioni attinenti alle scelte generali di

bilancio, del quantum da trasferire, con l'onere tuttavia di rendere trasparenti, in sede di approvazione dell'atto legislativo di riassegnazione delle risorse, i criteri seguiti per la quantificazione.

La Corte, poi, si pronuncia sull'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, norma che subordina, per il quadriennio 2017-2020, il riconoscimento integrale alle Regioni delle quote del fondo nazionale trasporti alla condizione che esse abbiano erogato le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite alle province e alle città metropolitane a seguito del riordino. L'avveramento della condizione è certificato ogni anno da ciascuna regione e formalizzato da un'intesa in sede di Conferenza unificata, entro termini prefissati. In caso di mancata intesa, il riconoscimento della quota "bloccata" (una quota pari al 20%) è deliberato dal Consiglio dei ministri.

La Corte, nel chiarire il carattere di norma di principio della disposizione impugnata, finalizzata ad assicurare che a province e città metropolitane siano effettivamente erogate le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni non fondamentali ad esse conferite dalle regioni, ne dichiara l'illegittimità nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla regione interessata nella misura del 20 per cento, anziché fino al 20 per cento, in proporzione all'entità della mancata erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite.